



Roma, 09.11.2020

**On.le Commissione Giustizia
del Senato della Repubblica**

Oggetto: Osservazioni per la conversione del D.L. 137/2020 A.S. 1994

L'Organismo Congressuale Forense, a seguito di richiesta formulata dalla Commissione Giustizia, si pregia sottoporre le seguenti osservazioni e richieste al fine di elaborare e introdurre ulteriori misure per rendere più efficiente la funzione giurisdizionale in questo periodo di emergenza:

A) **Rilascio della formula esecutiva telematica** in conformità a quanto previsto nel parere del Ministero della Giustizia del 13.10.2020 Pos. IV - Dog//03-1/2020/CA all'Ufficio NEP della Corte d'Appello di Milano e, comunque, in virtù dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario da Covid-19.

Sul punto si ritiene di proporre il seguente articolato:

1. La richiesta di apposizione della formula esecutiva su ogni atto di natura esecutiva può essere richiesto dal difensore della parte interessata mediante deposito telematico dell'istanza nel corrispondente fascicolo telematico di PCT ovvero attraverso il sistema del PCT qualora non vi sia un fascicolo già esistente;

2. Al fine di richiedere l'istanza di esecutività del decreto ingiuntivo non provvisoriamente esecutivo il difensore della parte interessata dovrà, altresì, allegare la scansione del ricorso del decreto ingiuntivo, della relata di notifica e la prova del perfezionamento della stessa;

3) Il cancelliere, verificata la legittimità dell'istanza, appone la formula esecutiva e deposita nel fascicolo telematico l'originale del titolo esecutivo richiesto, composto dall'atto con in calce la formula esecutiva, firmato digitalmente dal cancelliere. La formula esecutiva dovrà essere redatta su modello unico per tutti i settori civili;



4) Il difensore della parte interessata che intende spedire l'atto in forma esecutiva estrae dalla fascicolo telematico la copia con formula esecutiva e deve autenticare ed attestarne la conformità all'originale informatico presente nel fascicolo informatico dal quale è stato estratto, ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9 del D.L. 179/2012 come modificato dal D.L. 90/2014, convertito nella legge n. 114/2014. Inoltre, nella medesima attestazione, il difensore deve dichiarare che la copia spedita è l'unica in forma esecutiva che aziona ex art. 476, comma 1 c.p.c.;

5) Per le copie estratte dal difensore della parte ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9 del D.L. 179/2012 come modificato dal D.L. 90/2014, convertito nella legge n. 114/2014 non è dovuto il relativo diritto come previsto dall'art. 268 comma 1 bis del DPR 115-2002;

6) Ai sensi dell'art. 476 c.p.c. permane in ogni caso il divieto di spedire alla stessa parte altra copia in forma esecutiva e il conseguente obbligo di chiedere, ove necessario, autorizzazione alla seconda edizione.

B) Occorre estendere l'efficacia del rilascio della procura speciale on line fino alla fine dell'emergenza.

L'art. 83, comma 20 ter del D.L. 18/2020, conv. in l. 27/2020 (che aveva introdotto tale disposizione) prevedeva che fosse possibile "fino alla cessazione delle misure di distanziamento previste dalla legislazione emergenziale in materia di prevenzione del contagio da COVID-19": un'interpretazione logica e sostanziale potrebbe far pensare che tale possibilità sia legata al ripristino ed alla sussistenza del distanziamento, ma la norma, non pensando ad una ripresa, faceva riferimento al distanziamento (ed alla difficoltà di spostarsi) previsto dalle norme in allora vigenti, che è progressivamente cessato, perlomeno si differenzia in alcune zone del Paese. E' opportuno prevedere espressamente l'estensione per tutte le zone rosse e gialle nelle quali, peraltro, è una necessità, in funzione del perdurare dell'emergenza epidemiologica e non legarlo alla cessazione delle misure di distanziamento.

C) Sarebbe anche opportuno chiarire la possibilità di mediazioni on line, previste dall'art. 20 bis dello stesso D.L. con una formula ambigua, che pareva limitarle, in assenza di Regolamento (che deve essere comunque approvato dal Ministero) al 31.07.2020. Sarebbe il caso di specificare anche in tale ambito che le mediazioni on line devono continuare a svolgersi finché dura l'emergenza epidemiologica.



Inoltre, **nelle zone rosse sarebbe anche necessario sospendere le procedure di mediazione in presenza**, per evitare che le persone in presenza debbano muoversi, contro la logica della chiusura e del distanziamento.

D) Si segnala la necessità di prevedere, nell'ambito delle procedure concorsuali, la possibilità di rilasciare i mandati di pagamento da parte del Giudice delegato al Curatore in via telematica.

E) Appare assolutamente necessario e indefettibile nella situazione attuale introdurre e disciplinare il legittimo impedimento da Covid-19 (stato di contagio, quarantena o isolamento fiduciario), confermare e avvalorare la rimessione in termini per impedimento da Covid-19 (stato di contagio, quarantena o isolamento fiduciario) ed il rinvio a richiesta di parte per impedimento da Covid-19 (stato di contagio, quarantena o isolamento fiduciario).

F) Stante l'impossibilità, innanzi al giudice di pace, di sostituire le udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, si propone di prevedere con espressa norma che **il giudice di pace possa disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dallo scambio, a mezzo pec, di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.** All'uopo si potrebbe statuire che: *"Il giudice, a mezzo pec, comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa è sostituita dallo scambio, a mezzo pec, di note scritte e assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. Ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il giudice provvede entro i successivi cinque giorni."*

Osservazioni redatte dal gruppo di lavoro sulla Riforma del Processo Civile

Il Coordinatore
Avv. Giovanni Malinconico
